



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONTANARI	MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NUCCINI	IDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOSI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n. 356/2016
depositato il 27/07/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120017683469 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120001989824 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120003578104 IRAP 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120015585616 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120015585616 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130006904348 IRES-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130011462358 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130011462358 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140004537477 IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140016003266 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140016771126 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952014001677127 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150004472057 IRES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150004472057 IVA-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150007640529 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150007640630 ASSENTE 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150013126418 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520160001327529 IRAP 2012
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 09520150001696819 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120017683469 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120001989824 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 356/2016

UDIENZA DEL

22/05/2017 ore 09:30

N°

204.01.17

PRONUNCIATA IL:

22 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 LUG. 2017

Il Segretario

SEGRETARIO DI SEZIONE
(Sergio Cima)



Dipartimento
delle Finanze



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 356/2016

UDIENZA DEL

22/05/2017 ore 09:30

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120003578104 IRAP 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120015585616 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120015585616 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130006904348 IRES-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130011462358 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130011462358 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140004537477 IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140016003266 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140016771126 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952014001677127 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150004472057 IRES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150004472057 IVA-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150007640529 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150007640630 ASSENTE 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150013126418 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150014671430 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520160001327529 IRAP 2012
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 09520150001696819 IRAP 2011

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120017683469 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120001989824 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120003578104 IRAP 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120015585616 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520120015585616 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130006904348 IRES-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130011462358 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520130011462358 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140004537477 IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140016003266 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140016771126 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0952014001677127 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150004472057 IRES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150004472057 IVA-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150007640529 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150007640630 ASSENTE 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520150013126418 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520160001327529 IRAP 2012
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 09520150001696819 IRAP 2011

contro:

REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]



Dipartimento
delle Finanze

La società E [redacted], rappresentata e difesa dall' [redacted] giusta procura a margine del ricorso introduttivo, con studio a [redacted] con atto ritualmente depositato presso la segreteria di questa C.T.P. in data 27/07/2016, ricorre nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna impugnando 18 cartelle di pagamento emesse a suo carico per complessivi € 149.687,09 oltre interessi.

Fatto: la ricorrente società acquisiva estratto di ruolo presso il Concessionario per la riscossione, accertando così a proprio carico la sussistenza delle poste debitorie portate dalle citate cartelle di pagamento.

Parte ricorrente richiede, in via preliminare da parte della Concessionaria per la riscossione, l'esibizione nonché il deposito dell'accertamento, della cartella e di tutti gli atti prodromici unitamente alla relata di notifica ovvero all'avviso di ricevimento. Eccepisce poi nel merito:

- mancata notifica dell'avviso d'accertamento, della cartella di pagamento, nonché degli atti ad essa prodromici e conseguenti;
- prescrizione per decorso dei termini relativi all'esercizio del diritto alla riscossione;
- mancata notifica con conseguente decadenza e prescrizione del diritto;
- decadenza per violazione dell'art. 25 del DPR 602/73;
- richiesta esibizione degli accertamenti notificati alla ricorrente illegittimi per sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere per violazione dell'art. 42 del DPR 600/73;
- mancata prova del possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto che ha sottoscritto il ruolo esattoriale;
- illegittimità del tasso d'interesse applicato alle sanzioni;
- nullità delle cartelle per carenza d'indicazione del calcolo degli interessi.

Termina con la richiesta, previa sospensione ex. art 47 del D.Lgs. n. 546/92, di voler annullare gli atti impugnati, con la condanna in solido dei resistenti alle spese ed onorario del giudizio.

Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 23/12/2016, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – ufficio legale – controbatte tutte le doglianze della ricorrente, evidenziando la pretestuosità delle stesse, dal momento che nessuna delle cartelle impuginate deriva da atti d'accertamento. Le stesse derivano, infatti, da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate per le diverse annualità, eccezion fatta per la cartella n. 09520120015585616 portante Irpef – sanzione



pecuniaria DPR n. 600. L'Agenzia, a dimostrazione di ciò nonché della regolarità della notifica, deposita per ognuna delle cartelle impugnate l'estratto di ruolo contenente la specifica delle imposte, interessi e sanzioni da versare, la data di pagamento, la modalità e le notifiche eseguite tempestivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, nonché le liquidazioni delle dichiarazioni presentate con gli esiti irregolari ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 per gli anni relativi. Comunica altresì l'Agenzia che tutte le cartelle sono state interamente saldate. Termina con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

La Regione Emilia Romagna, con atto spedito in data 29/12/2016, si costituisce in giudizio contestando la competenza territoriale di questa Commissione provinciale in relazione alla cartella di pagamento n. 09520150007640529000 portante tassa automobilistica anno tributario 2012, appartenendo la competenza in merito alla controversia stessa alla Commissione tributaria provinciale di Bologna.

Nella seduta del 26/09/2016 la Commissione, visto l'art. 47 del D.Lgs. 546/92, dichiara infondata e conseguentemente rigetta la domanda di sospensione dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza odierna le parti si richiamano alle deduzioni e conclusioni in atti e la causa passa, quindi, in decisione.

Osserva questa Commissione che occorre valutare preliminarmente la competenza territoriale di questa C.T.P. anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 10 febbraio - 3 marzo 2016 n. 44 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'Ente locale concedente. Rilevato che il ricorso de quo è stato presentato, limitatamente alla posta inerente al ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. 09520150007640529000, avverso la Regione Emilia Romagna, la cui sede è a Bologna in Viale Aldo Moro n. 52, quindi nella circoscrizione territoriale di Bologna, la competenza in merito alla controversia in questione appartiene alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna e non già a quella di Reggio Emilia.

Osserva ancora la Commissione, esaminata la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e presente in allegato alle proprie controdeduzioni, che per le restanti 17 cartelle di pagamento, 12 di queste sono state notificate a mezzo della posta elettronica certificata presso l'indirizzo digitale della società ricorrente e 5 sono state

regolarmente notificate attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie, per quanto attiene le notifiche effettuate via PEC, il file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione è il "pdf". A tal proposito rileva questo Collegio, così come sostenuto in udienza dalla difesa di parte ricorrente, che la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anziché ".p7m" atteso che non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto, è garantita solo attraverso l'estensione del file ".p7m". Infatti, con la notifica via PEC in formato "pdf", non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Come detto, solo l'estensione ".p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. In difetto di detta estensione del file, la notificazione via PEC delle seguenti 12 cartelle di pagamento non è valida con annullamento derivato dalle cartelle stesse:

- 09520160001327529;
- 09520150014671430;
- 09520150013126418;
- 09520150007640630;
- 09520150007640529;
- 09520150004472057;
- 09520150001696819;
- 09520140016771227;
- 09520140016771126;
- 09520140016003266;
- 09520140004537477;
- 09520130011462358.

Le seguenti 5 cartelle restanti risultano regolarmente notificate, come da documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate:

- 09520120001989824;
- 09520120003578104;
- 09520120015585616;
- 09520120017683469;
- 09520130006904348.



Per queste ultime 5 cartelle va respinta la richiesta di presunta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione in quanto, come risulta dagli atti prodotti dall'Agenzia delle Entrate, i termini di notifica delle cartelle sono stati ampiamente rispettati tenuto conto dei termini di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle date di consegna delle relative cartelle.

In merito alle restanti eccezioni, si osserva, contrariamente a quanto argomentato dal contribuente, che quello che è espressamente richiesto da specifiche disposizioni normative, pena la nullità della cartella, non è l'indicazione della sottoscrizione del ruolo, bensì della data in cui il ruolo è divenuto esecutivo, informazione presente negli atti impugnati. D'altronde, è proprio l'indicazione della data di esecutività del ruolo a rilevare nell'interesse del debitore in quanto rappresenta il "dies a quo" da cui decorrono i termini ai fini prescrizionali della pretesa portata in riscossione.

In merito all'eccezione in cui si sostiene l'illegittimità del tasso d'interesse applicato alle sanzioni, da una parte si osserva l'erroneità del motivo laddove pretende di attribuire la produzione d'interessi a sanzioni amministrative che viceversa maturano in relazione a maggiori imposte accertate o liquidate, dall'altra si specifica che è il legislatore a fissare i tassi d'interesse e la soglia oltre la quale questi sono usurari. Le sanzioni applicate sono pertanto legittime per espressa scelta legislativa in merito alle modalità d'applicazione. Infine nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse sono, come detto, normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Commissione dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente al ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. 09520150007640529000; accoglie il ricorso limitatamente alle 12 cartelle descritte in narrativa, notificate via PEC; rigetta nel resto. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente il ruolo n. 2015/2665 portato dalla cartella di pagamento n. 09520150007640529000 e per l'effetto dichiara la competenza della Commissione




Tributaria di Bologna e assegna termine alla ricorrente di mesi tre per la riassunzione;

- accoglie il ricorso in punto alle 12 cartelle di pagamento, elencate in narrativa, notificate via PEC;
- respinge nel resto e compensa le spese di giudizio.

Reggio Emilia, 22/05/2017


Il Relatore -

Ido Nuccini



Il Presidente

Dott. Marco Montanari



Dipartimento
delle Finanze